

soggetta a pubblicità presso il Registro delle Imprese.

"STATUTO

Titolo 1

Denominazione Oggetto Sede — Durata

ART.1

La Società ha la seguente denominazione sociale: "Astaris S.p.A.".

ART. 2

La Società ha per oggetto l'attività edilizia in generale, l'esecuzione di opere pubbliche e private, l'assunzione e la gestione di opere anche in concessione, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza. La Società ha altresì per oggetto la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, il trasporto, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sia che dette attività siano affidate da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori, interventi e impianti, e di tutte le opere, pubbliche o private, comunque riconducibili anche nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato A" al D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Dette attività potranno essere svolte in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.

La Società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizi, di impianti industriali, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in raggruppamenti, in associazioni anche temporanee di imprese, in consorzi, in joint venture ed in iniziative aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà anche partecipare ad associazioni o fondazioni a vocazione umanitaria o culturale e concorrere a costituirle quando da tale partecipazione possa ad essa derivare una valorizzazione dell'immagine o un'acquisizione di meriti sociali.

Rientra nell'oggetto sociale il compimento delle attività atte a consentire l'operatività del patrimonio destinato costituito con la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 2020 di cui al successivo art.8.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere all'estero ed in Italia tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale o ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART. 3

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire in Italia e all' estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere ad ogni effetto di legge quello risultante dal Libro Soci.

ART. 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Ai sensi dell'art. 2437, secondo comma, cod. ci v. in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all' approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere.

Titolo II

Capitale – Azioni – Patrimonio Destinato

ART. 6

Il capitale è determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), interamente versato, ed è diviso in n.1.000.000 (unmilione) di azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti o beni in natura.

ART. 7

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

ART. 8

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2020 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 –bis e seguenti, Cod. Civ., un patrimonio destinato esclusivamente al pagamento dell'intero debito chirografo della Società e cioè dell'intero debito della Società nei confronti dei creditori chirografari anteriori, per titolo o causa, al 28 settembre 2018 (rispettivamente il "Patrimonio Destinato", i "Creditori Chirografari" e i "Crediti Chirografi"). Il Patrimonio Destinato è stato costituito in esecuzione e adempimento del concordato omologato dal Tribunale di Roma con decreto in data 17 luglio 2020 (il "Concordato"). Sempre in esecuzione e adempimento del Concordato il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 24 maggio 2020:(i) ha nominato un procuratore al quale è stato conferito apposito mandato con rappresentanza, irrevocabile perché nell'interesse dei suddetti creditori chirografari della Società, per la gestione del patrimonio destinato (il "Mandato"); (ii) ha deliberato di emettere, in una o più emissioni secondo quanto previsto dal Concordato strumenti finanziari di partecipazione ("SFP") , privi di valore nominale, ai sensi dell' articolo 2447 bis, lett. e), Cod. Civ. da assegnare ai Creditori Chirografari a fronte dell'apporto al Patrimonio Destinato dei Crediti Chirografi nella titolarità di ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2447 bis, lett. d), Cod. Civ. e di approvare il relativo regolamento conforme a quanto oggetto del Concordato, allegato alla suddetta deliberazione (il "Regolamento degli SFP").

TITOLO III

Assemblee

ART. 9

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto o, in mancanza di apposite disposizioni, alla legge, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a prorogare il termine della convocazione dell'Assemblea Ordinaria fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, ultimo comma, cod. civ..

ART. 10

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria deliberano sulle materie che la legge pro tempore attribuisce alla loro rispettiva competenza.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5, Cod. Civ. l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad autorizzare il compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori della Società:

- (a) la costituzione di, e/o l'acquisto di partecipazioni in, società ed enti;
- (b) la partecipazione a gare di qualunque genere per la realizzazione di opere, servizi e/o concessioni;
- (c) l'accensione e stipulazione di finanziamenti, anche per firma in qualsiasi forma di importo complessivamente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila);
- (d) la concessione di garanzie in qualsiasi forma salvo quelle concesse in favore dell'Agenzia delle Entrate per il recupero di crediti fiscali;
- (e) l'acquisto di beni e servizi che comportino complessivamente per ciascun esercizio sociale un impegno di spesa superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) con esclusione della nomina dei legali e dei costi sostenuti per la difesa nei contenziosi presso le autorità italiane ed estere;
- (f) la sottoscrizione, in generale, di qualsivoglia atto o contratto da cui derivi o possa derivare per la società un impegno di spesa superiore a 100.000,00 (centomila) euro, esclusi la nomina dei legali e dei costi sostenuti per la difesa nei contenziosi presso le autorità italiane ed estere, i pagamenti delle imposte, tasse, oneri contributivi di qualsiasi genere e tipo, oneri amministrativi imposti dalla normativa applicabile, i quali sono liberamente eseguibili da parte dell'organo amministrativo.

Non è soggetto ad alcuna autorizzazione dell'Assemblea il compimento degli atti di gestione del patrimonio Destinato da parte del Procuratore, così come regolati dal Mandato e dal Regolamento degli SFP che, pertanto, non subiscono deroghe e/o eccezioni dalle previsioni del presente art. 10.

ART. 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci (ed ai consiglieri di amministrazione e sindaci effettivi della Società) almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettro-

nica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, in seconda e, eventualmente, in terza convocazione.

Pur in mancanza delle predette formalità previste per la convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza dei sindaci effettivi della Società. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo quanto risulta dalle apposite attestazioni rilasciate e comunicate dagli intermediari nei modi e nei termini di Legge.

ART. 13

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervento e di voto all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente da esso indicato. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza della indicazione del Vice Presidente chiamato a presiedere, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora ai sensi dell'art. 18 siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza di tutte le persone sopra indicate, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale con diritto di voto rappresentata.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto; in seconda ed in terza convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più del terzo del capitale stesso. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, in seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti da norme inderogabili.

ART. 16

L'Assemblea provvede, su indicazione del Presidente, a nominare il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e/o dal notaio, se intervenuto.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo riterrà opportuno, il verbale di Assemblea sarà redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso, il Presidente potrà comunque richiedere l'assistenza del Segretario.

Titolo IV

Amministrazione della Società

ART. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri in possesso dei requisiti di legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

ART. 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede la successiva assemblea, con le maggioranze di legge.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente, uno o più Vice Presidenti, nonché un segretario anche estraneo ad esso.

Nel caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato; fra più Vice Presidenti, se nominati, la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove — anche all' estero — di regola almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con comunicazione scritta da inviare, anche via fax, telegramma o posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d' urgenza la convocazione può essere effettuata con comunicazione da inviarsi 1 giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio—conferenze o video—conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

ART. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio—conferenze o video—conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

ART. 22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo,

stabilito dall' Assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 23

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente, riferisce al Collegio Sindacale sull' attività svolta, sulle autorizzazioni richieste all' assemblea ai sensi del precedente art. 10 e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nei quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare proprie attribuzioni ad un amministratore delegato e non può costituire un Comitato Esecutivo, cui conferire deleghe né può nominare direttori generali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento di procure per il compimento di singoli atti e di categorie di atti ai suoi componenti e/o a terzi nell' interesse della Società.

TITOLO V

Firma e rappresentanza sociale

ART. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in via fra loro disgiunta, al Presidente e al Vice Presidente, se nominato.

Titolo VI

Collegio Sindacale e Revisione dei conti

ART. 26

L'Assemblea Ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con Le facoltà ed obblighi di legge.

Non possono essere nominati Sindaci (e, se nominati, decadono dall' ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2399 cod. civ..

I Sindaci effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle norme di legge applicabili a pena di ineleggibilità o, se già eletti, a pena di decadenza dalla carica. Almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente prescritti, il Sindaco decade dalla carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentreranno, in ordine di età, i Sindaci supplenti. I Sindaci supplenti subentrati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà all'integrazione del Collegio Sindacale. Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio—conferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 27

La revisione Legale dei conti della Società è esercitata un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell' apposito registro ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge applicabili.

Titolo VII

Bilancio e Utili

Art. 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 29

Dagli utili netti risultanti dal bilancio sociale deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Il residuo utile netto verrà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

ART. 30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII

Scioglimento e disposizioni finali

ART. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e liquidandone i compensi.

Costituisce causa di scioglimento della Società il completamento della liquidazione del patrimonio destinato di cui all'art.8 con la predisposizione

del rendiconto finale e la distribuzione finale dei proventi netti di liquidazione.

ART. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni delle leggi vigenti."

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciassette e dieci minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su dodici pagine di tre fogli viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciannove e venticinque minuti.

Firmato: Igor Genghini notaio - Impronta del Sigillo.

Copia composta da sei fogli, conforme all'originale munito delle prescritte firme, rilasciata dal dr. Igor Genghini notaio in Roma iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ad uso consentito dalla legge.

Roma, lì tre giugno duemilaventidue

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA DAL NOTAIO IGOR GENGHINI DI ROMA AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010.